

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## PRINCIPI CONTABILI

### Crediti



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016  
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 4 maggio 2022,  
il 19 aprile 2023 ed il 18 marzo 2024



## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel giugno 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

## INDICE

	par.
<b>FINALITÀ DEL PRINCIPIO</b> .....	1
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	2-3
<b>DEFINIZIONI</b> .....	4-19
Definizioni tratte dai principi contabili internazionali.....	15-19
<b>CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI</b> .....	20-28
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)	28
<b>RILEVAZIONE INIZIALE</b> .....	29-48
Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti.....	29-31
Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato.....	32-45
<i>Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione</i> .....	34-40
<i>Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione</i> .....	41-45
Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	46-48
<b>VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE</b> .....	49-70
Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato.....	49-54
Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	55-58
Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato.....	59-65
Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato	66-68
Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e nei bilanci delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	69-70
<b>CANCELLAZIONE DEI CREDITI</b> .....	71-77
<b>NOTA INTEGRATIVA</b> .....	78-87
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	78-82
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.)	83-85
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	86-87
<b>DATA DI ENTRATA IN VIGORE</b> .....	88-88B

**DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE..... 89-94A**

**APPENDICE A - PRINCIPALI FATTISPECIE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI E  
RELATIVO TRATTAMENTO CONTABILE**

**APPENDICE B – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE  
DEI CREDITI SENZA TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI  
INERENTI IL CREDITO**

**I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA**

**ESEMPI ILLUSTRATIVI**

**MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE**

## **FINALITÀ DEL PRINCIPIO**

1. Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*I crediti nella legislazione civilistica*”.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai crediti.

## **DEFINIZIONI**

4. I *crediti* rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
5. Le *cambiali attive* rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le disposizioni del presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.
6. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da:
  - depositi bancari e postali;
  - assegni;
  - denaro e valori in cassa.
7. Il *valore nominale* di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.
8. Il *tasso di interesse nominale* di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.
9. Il *tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali* è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione.

10. L'*attualizzazione*, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future.  
L'*attualizzazione* è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.
11. Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.
12. La *svalutazione* è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.
13. La *perdita* è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.
14. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c..

### **Definizioni tratte dai principi contabili internazionali**

15. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.
16. "Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".
17. "Il *criterio dell'interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".
18. "Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini

contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

19. "I *costi di transazione* sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

## **CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI**

20. L'articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura:

B III 2 — *crediti*:

- a. verso imprese controllate;*
- b. verso imprese collegate;*
- c. verso controllanti;*
- d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- d bis. Verso altri;*

C II — *Crediti*:

- 1. verso clienti;*
- 2. verso imprese controllate;*
- 3. verso imprese collegate;*
- 4. verso controllanti;*
- 5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
  - 5-bis) crediti tributari;*
  - 5-ter) imposte anticipate;*
  - 5 quater) verso altri.*

21. La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo).
22. Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:
- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
  - della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto; e
  - dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.
23. I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.
24. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale). Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 c.c.. Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverossia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
25. Nella voce B10d) del conto economico "*svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*", si classificano le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante. Nella voce D19b) del conto economico "*svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*", si classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Nella voce A5 del conto economico "*altri ricavi e proventi*" si classificano gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno. Nella voce D18b) del conto economico "*rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*" si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno. Nella voce C16a) "*Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*" del conto economico si classificano gli "*altri proventi finanziari*" rappresentati da interessi attivi e

altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Nella voce C16d) “*Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti*” del conto economico si classificano gli “*altri proventi finanziari*” sui crediti iscritti nell’attivo circolante, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

26. Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “*oneri diversi di gestione*” del conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 “*Interessi e altri oneri finanziari*”, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.
27. I crediti verso i propri creditori non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

#### **Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

28. Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, “*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*”. Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A “*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*” e D “*Ratei e risconti*”. In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 20, 24 e 25 (per la separata evidenza delle voci D19b), D18b) e C16)).

L’articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che “*agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D*”. Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “*Crediti*”.

## **RILEVAZIONE INIZIALE**

### **Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti**

29. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo le indicazioni dell'OIC 34 "Ricavi".
30. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società.
31. I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività.

### **Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato**

32. L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che "*i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale*".
33. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

### **Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione**

34. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 41-45, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
35. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 53). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
36. I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del credito non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato.
37. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso

di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 53.

38. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 51.
39. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.
40. Le scadenze di pagamento previste contrattualmente non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.

#### ***Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione***

41. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "*fattore temporale*" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.  
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
42. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 19. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 19; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

43. Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso previsto dal paragrafo 53, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.
44. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
45. Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 42 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

**Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

46. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
47. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "*altri proventi finanziari*", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.
48. I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

## VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

### Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato

49. Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
50. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
  - a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
  - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
  - c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
  - d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.
51. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.
52. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 53.
53. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).

54. [CANCELLATO]

**Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

55. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
56. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 49-54 non si applicano e la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.
57. Nel caso di incasso anticipato, in tutto o in parte, di un credito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali) l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso è rilevata nel conto economico come componente di natura finanziaria.
58. I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

**Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato**

59. I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.
60. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:
  - significative difficoltà finanziarie del debitore;
  - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

61. La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.  
Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti secondo le regole del paragrafo 62).  
Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.
62. Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).
63. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.
64. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.
65. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

#### **Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato**

66. L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.
67. Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa.
68. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il

ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

**Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) e nei bilanci delle micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.)**

69. I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione. L'importo della svalutazione deve essere rilevato nel conto economico secondo le regole illustrate nei paragrafi 59-65.
70. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

**CANCELLAZIONE DEI CREDITI**

71. La società cancella il credito dal bilancio quando:
  - a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
  - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito<sup>1</sup>.
72. I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
73. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
74. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

---

<sup>1</sup> Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.

75. Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.  
Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria.
76. Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.
77. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", effettuare un apposito accantonamento.

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria**

78. Con riferimento ai crediti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

*"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*

*2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);*

*4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;*

*6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;*

*6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine".*

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 comma 1 dell'articolo 2427 codice civile la società indica in nota integrativa le ragioni che l'hanno condotta, ai sensi del paragrafo 45, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.

L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i crediti della società.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti;
- la natura dei debitori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri".

79. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”* Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate.
80. L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*. Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.
81. Con riferimento ai crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro *fair value*, l'articolo 2427-bis, primo comma, numero 2 del codice civile, richiede di indicare nella nota integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Per i crediti non esistono di fatto prezzi rilevabili su mercati attivi e liquidi. Pertanto occorre fare uso di modelli valutativi, tra i quali il cosiddetto *“Discounted cash flow”* (DCF), cioè il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri, è certamente il più comune.
82. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”*.

Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

#### **Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)**

83. Con riferimento ai crediti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, codice civile:

*“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*

*2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)”*.

84. La nota integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.

85. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*

#### **Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

86. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

87. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi da 83 a 85.

#### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

88. La presente edizione dell'OIC 15 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

88A. L'emendamento al paragrafo 28, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

88B. Gli emendamenti al paragrafo 29 emessi in data 19 aprile 2023 ed ai paragrafi 54 e 57 emessi in data 18 marzo 2024, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

## DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

89. L'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1, numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) *“possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”*. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.

90. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 89, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti devono essere applicati a tutti i crediti retroattivamente.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423-ter comma 5 c.c. prevede che *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

91. Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 89-90. Tali paragrafi si

applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.

92. I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29:
- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
  - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-*ter* c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
93. Le disposizioni relative alla determinazione del fondo svalutazione crediti contenute nei paragrafi 59-65 si applicano a tutti i crediti esistenti nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni.
94. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 15 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.
- 94A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti al paragrafo 29 emessi in data 19 aprile 2023 ed ai paragrafi 54 e 57 emessi in data 18 marzo 2024, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.

## **APPENDICE A - PRINCIPALI FATTISPECIE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI E RELATIVO TRATTAMENTO CONTABILE**

**La presente appendice è parte integrante del principio.**

Di seguito si fornisce un'elencazione, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i crediti, con relativo trattamento contabile.

Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:

- forfaiting;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:

- mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

## **APPENDICE B – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI SENZA TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI INERENTI IL CREDITO**

**La presente appendice è parte integrante del principio.**

Si ipotizzi il seguente caso:

- la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100;
- il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi;
- il credito viene ceduto pro-solvendo l'1.1.X+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito;
- il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza.

La cessione viene contabilizzata nel seguente modo:

- il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90;
- a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo;
- la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione ( $90 - 81,8 = 8,2$ ) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio X+1. Al 31.12.X+1 (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio. Se il credito viene incassato dal cessionario ad un valore pari o superiore a 90 (valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente) non vengono rilevate componenti economiche ulteriori rispetto agli oneri finanziari (pari a 8,2). Se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un'ulteriore perdita, pari all'importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione.

## I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i crediti.

- Articolo 2359: “Sono considerate società controllate:
  - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - 2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

*Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.*
- Articolo 2423, comma 4: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
- Articolo 2423-ter, comma 5: “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
- Articolo 2423-ter, comma 6: “Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”.
- Articolo 2424, comma 2: “se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.
- Articolo 2426, comma 1, numero 8: “i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;”.
- Articolo 2426, comma 2: “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento

*finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”.*

- *Articolo 2427, comma 1, numero 1: “La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.*
- *Articolo 2427, comma 1, numero 2: “La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; (...); le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; (...)”.*
- *Articolo 2427, comma 1, numero 4: “La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; (...)”.*
- *Articolo 2427, comma 1, numero 6: “La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (...) e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”.*
- *Articolo 2427, comma 1, numero 6-ter) “La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”.*
- *Articolo 2435-bis, comma 2: “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.*
- *Articolo 2435-bis, comma 3: “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:*
  - ....
  - voci B10(a), B10(b), B10(c);
  - voci C16(b) e C16(c);
  - voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
  - voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).”.
- *Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni richieste dal... quarto ...comma dell’articolo 2423 ... e sesto comma dell’articolo 2423-ter la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)....”.*
- *Articolo 2435-bis, comma 7: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i crediti al valore di presumibile realizzo...”.*

- Articolo 2435-ter, comma 2: *“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”*.
- Articolo 2435-ter, comma 5: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:  
*“Gli enti di investimento:*
  - a) *Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*
  - b) *Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;**“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”*.
- Articolo 1243, comma 1: *“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”*.
- Articolo 1523, comma 1: *“Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”*.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.

## ESEMPI ILLUSTRATIVI

**Gli esempi illustrativi non sono parte integrante del principio. Le scritture contabili riportate in questa sezione sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.**

### **ESEMPIO 1 - Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione**

#### **1A - Vendita di merci soggetta ad IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti**

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. La vendita è soggetta all'Imposta sul valore aggiunto (IVA) ad un'aliquota del 22%, pari a €220 su una base imponibile di €1.000, addebitata con la fattura emessa al momento della consegna del bene all'acquirente.

Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "30 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €305 compresa IVA (250+55).

Il credito ha un valore nominale di €1.220 (1.000+220). Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è pari a zero. Tale tasso è significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

- 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% (€1.133,72);
- 2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione, che nel caso di specie sono pari a zero;
- 3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato. Questa fase può essere omessa nel caso di specie in quanto, in assenza di costi di transazione non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, in quanto esso è pari al tasso di interesse di mercato del 3%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$305 / (1,03)^1 + 305 / (1,03)^2 + 305 / (1,03)^3 + 305 / (1,03)^4 = 1.133,72$$

Al valore attuale (€1.133,72) occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti, nel caso pari a zero, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell'attualizzazione.

Determinato il valore di iscrizione iniziale di €1.133,72 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, che risulta diverso dal tasso di mercato quando vi sono costi di transazione da aggiungere al valore attuale. Poiché in questo caso non vi sono costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di mercato.

Il valore attuale di €1.133,72 è formato dalle seguenti componenti:

- a) la componente ricavo di €929,28 (1.133,72 / 1,22), corrispondente alla base imponibile IVA di €1.000 attualizzata al tasso del 3%;
- b) la componente IVA di €204,44 (929,28 x 22%), corrispondente all'IVA addebitata al cliente di €220 attualizzata al tasso del 3%.

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a €86,28 (1.220-1.133,72), che deve essere distinta nelle due componenti:

- a) €70,72 (1.000-929,28) pari al minor valore del credito corrispondente al minor ricavo per effetto dell'attualizzazione;
- b) €15,56 (220-204,44) pari al minor valore del credito corrispondente all'effetto dell'attualizzazione sull'IVA addebitata al cliente.

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €929,28 (1.000-70,72), mentre la differenza di €15,56 è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi impliciti calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 3\%$	c	$d = a + b - c$
30/06/20X0	1.133,72	34,01	305,00	862,73
31/12/20X0	862,73	25,88	305,00	583,61
30/06/20X1	583,61	17,51	305,00	296,12
31/12/20X1	296,12	8,88	305,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €59,89 nel 20X0 (34,01+25,88) e per €26,39 nel 20X1 (17,51+8,88).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione iniziale della vendita di merci al valore attuale</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	1.133,72	
D) 12)	Debiti tributari (per IVA addebitata al cliente)		220,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	15,56	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		929,28
30.06.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi attivi impliciti</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	34,01	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		34,01
<b>Incasso della rata semestrale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00

31.12.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi attivi impliciti</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	25,88	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		25,88
<b>Incasso della rata semestrale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00
30.06.20X1		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi attivi impliciti</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	17,51	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		17,51
<b>Incasso della rata semestrale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00
31.12.20X1		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi attivi impliciti</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	8,88	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		8,88
<b>Incasso della rata semestrale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00

### **1B - Vendita di merci non imponibile IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti**

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000 ad una società estera non residente nell'Unione Europea. La vendita, in quanto cessione all'esportazione, costituisce un'operazione non imponibile ai fini dell'IVA. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "30 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 in linea capitale e l'applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell'1%.

#### **Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione**

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000:

$$1.000 = (250+10) / (1,01)^1 + (250+7,5) / (1,01)^2 + (250+5) / (1,01)^3 + (250+2,5) / (1,01)^4$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso di nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 1\%$	c	$d = a - c$
30/06/20X0	1.000,00	10,00	250,00	750,00
31/12/20X0	750,00	7,50	250,00	500,00
30/06/20X1	500,00	5,00	250,00	250,00
31/12/20X1	250,00	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €17,50 nel 20X0 (10+7,5) e per €7,5 nel 20X1 (5+2,5).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione iniziale della vendita di merci</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	1.000,00	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.000,00
30.06.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	10,00	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		10,00
C) IV)	Disponibilità liquide	10,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		10,00
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
31.12.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	7,50	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		7,50
C) IV)	Disponibilità liquide	7,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		7,50

<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>		
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00
C) II) 1)	Crediti verso clienti	250,00

<b>30.06.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	5,00	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		5,00
C) IV)	Disponibilità liquide	5,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		5,00
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide <sup>[1]</sup>	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

<b>31.12.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	2,50	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		2,50
C) IV)	Disponibilità liquide	2,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		2,50
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

### **Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione**

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, nel caso pari all'1%, fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

- 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% (€952,85);
- 2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione, che nel caso di specie sono pari a zero;
- 3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato. Questa fase può essere omessa nel caso di specie in quanto, in assenza di costi di transazione non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, in quanto esso è pari al tasso di interesse di mercato del 3%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$(250+10) / (1,03)^1 + (250+7,5) / (1,03)^2 + (250+5) / (1,03)^3 + (250+2,5) / (1,03)^4 = 952,85$$

Al valore attuale (€952,85) occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti, nel caso pari a zero, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell'attualizzazione:

$$952,85 + 0 = 952,85$$

Determinato il valore di iscrizione iniziale di €952,85 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, che risulta diverso dal tasso di mercato quando vi sono costi di transazione da aggiungere al valore attuale. Poiché in questo caso non vi sono costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di mercato.

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €952,85.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 3%</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d = a + b - c - d</i>
30/06/20X0	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/20X0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20X1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20X1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €50,23 nel 20X0 (28,59+21,64) e per €21,92 nel 20X1 (14,57+7,35).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione iniziale della vendita di merci</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	952,85	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		952,85
30.06.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	28,59	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		28,59
C) IV)	Disponibilità liquide	10,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		10,00
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

<b>31.12.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	21,64	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		21,64
C) IV)	Disponibilità liquide	7,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		7,50
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
<b>30.06.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	14,57	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		14,57
C) IV)	Disponibilità liquide	5,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		5,00
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
<b>31.12.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale</b>			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	7,35	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		7,35
C) IV)	Disponibilità liquide	2,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		2,50
<b>Incasso della rata semestrale quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

**1C – Incasso anticipato di un credito non valutato al costo ammortizzato**

Il 1° gennaio 20X0 una società che non applica il criterio del costo ammortizzato vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. L'operazione non è imponibile ai fini IVA. Le condizioni di vendita praticate dalla società prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a 90 giorni dalla data fattura.

In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250.

La società non applicando il criterio del costo ammortizzato, iscrive il credito ed il relativo ricavo al valore di presumibile realizzo di €1.000 (e non al valore attuale dei flussi finanziari futuri).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

**Rilevazione iniziale della vendita di merci al valore di presumibile realizzo**

<b>01.01.202X</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.000
C) II 1)	Crediti verso clienti	1.000	
<b>30.06.202X</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	250	
C) II 1)	Crediti verso clienti		250

Nel mese di luglio 202X la società incassa in via anticipata il credito per un importo totale di euro 720.

Il valore contabile residuo del credito alla data è di euro 750, pertanto, ai sensi del paragrafo 57 dell'OIC 15 la società rileva la differenza come onere finanziario.

Le scritture contabile sono le seguenti:

<b>1.07.202X</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C) IV)	Disponibilità liquide	720	
C) 17)	Interessi ed altri oneri finanziari	30	
C) II 1)	Crediti verso clienti		750

## ESEMPIO 2 - Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutati secondo il criterio del costo ammortizzato

### 2A - Finanziamenti nei confronti di terzi

Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X4). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno.

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all'inizio del periodo, essi devono maturare a un tasso di interesse effettivo dell'1,6847% annuo.

#### Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di €1.015,00 in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	$b = a \times 1,6847\%$	<i>c</i>	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10
20X1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20X2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20X3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20X4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale €1.015,00:

$$1.015 = 20/(1,016847)^1 + 20/(1,016847)^2 + 20/(1,016847)^3 + 20/(1,016847)^4 + 1.020/(1,016847)^5$$

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
<b>Rilevazione iniziale del finanziamento</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	1.015,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

<b>31.12.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	17,10	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		17,10
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00
<b>31.12.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	17,05	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		17,05
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00
<b>31.12.20X2</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	17,00	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		17,00
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00
<b>31.12.20X3</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	16,95	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		16,95
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00
<b>31.12.20X4</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	16,90	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		16,90
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00

31.12.20X4		Dare	Avere
<b>Rimborso della quota capitale a scadenza</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		1.000,00

### **Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione**

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, che non deve includere l'effetto dei costi di transazione, è pari al 2% annuo. Se tale tasso di interesse si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato pari al 4%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

- 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 4% (€910,97);
- 2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione di €15;
- 3) calcolare il tasso di interesse effettivo, pari al 3,6464%, e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato (se non vi fossero costi di transazione non sarebbe necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso sarebbe pari al tasso di interesse di mercato del 4%).

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$20/(1,04)^1 + 20/(1,04)^2 + 20/(1,04)^3 + 20/(1,04)^4 + 1.020/(1,04)^5 = 910,97$$

Al valore attuale (€910,97) occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti (€15) per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell'attualizzazione (€925,97):

$$910,97 + 15 = 925,97$$

Determinato il valore di iscrizione iniziale di €925,97 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, pari al 3,6464% annuo.

Il tasso di interesse effettivo del 3,6464% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore di rilevazione iniziale €925,97:

$$925,97 = 20/(1,036464)^1 + 20/(1,036464)^2 + 20/(1,036464)^3 + 20/(1,036464)^4 + 1.020/(1,036464)^5$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 3,6464%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>
20X0	925,97	33,76	(20,00)	939,73
20X1	939,73	34,27	(20,00)	954,00
20X2	954,00	34,79	(20,00)	968,79
20X3	968,79	35,33	(20,00)	984,12
20X4	984,12	35,88	(1.020,00)	0,00

La differenza per €89,03 (1.015,00-925,97), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (1.015=1.000+15) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito più i costi di transazione (925,97=910,97+15), è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

## 2B - Finanziamento infragruppo

Se il finanziamento descritto nell'Esempio 2A è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa di €89,03 è iscritta:

- (i) dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico); e
- (ii) dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico).

Le scritture contabili della controllante relative al finanziamento erogato alla società controllata sono le seguenti:

<b>01.01.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione iniziale del finanziamento</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	925,97	
B) III) 1) a)	Partecipazioni in imprese controllate	89,03	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00
<b>31.12.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	33,76	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		33,76
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
<b>31.12.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	34,27	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		34,27
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00

<b>31.12.20X2</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	34,79	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		34,79
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
<b>31.12.20X3</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	35,33	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		35,33
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
<b>31.12.20X4</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	35,88	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		35,88
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
<b>Rimborso della quota capitale a scadenza</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		1.000,00

## **2C - Finanziamento agevolato erogato ad un dipendente**

Se il finanziamento descritto nell'Esempio 2A è erogato ad un dipendente della società, la differenza tra il valore nominale ed il valore attuale del credito (pari a 89,03€) rappresenta il beneficio concesso al dipendente e può essere considerata come una forma di retribuzione aggiuntiva erogata al dipendente. Pertanto, in questo caso, la società classifica la differenza di 89,03€ nel costo del personale.

## **2D - Calcolo delle svalutazioni**

Se il finanziamento descritto nell'Esempio 2B subisce una riduzione di valore alla fine dell'esercizio 20X3, la svalutazione è pari al valore dei flussi finanziari futuri che si prevede non saranno incassati attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale, pari a 3,6464%). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.

La svalutazione è calcolata come differenza tra il valore contabile in assenza della riduzione di valore (984,12€) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario, nel presente esempio pari al 3,6464%.

Si suppone che l'incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza del debitore, pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell'esercizio 20X3, si stima che nell'esercizio 20X4 saranno incassati interessi attivi per €12 (anziché 20€) e il rimborso del capitale a scadenza per €600 (anziché 1.000€).

Alla chiusura dell'esercizio 20X3 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi finanziari futuri come segue:

$$12/(1,036464)^1 + 600/(1,036464)^1 = 590,47$$

La svalutazione è pertanto pari a:  $984,12 - 590,47 = 393,65$

In tal caso a partire dall'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Svalutazione per perdita di valore	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 3,6464%</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d = a+b+c+d</i>
20X0	925,97	33,76	(20,00)		939,73
20X1	939,73	34,27	(20,00)		954,00
20X2	954,00	34,79	(20,00)		968,79
20X3	968,79	35,33	(20,00)	(393,65)	590,47
20X4	590,47	21,53	(612,00)		0,00

Di seguito le scritture contabili relative dall'esercizio di rilevazione della svalutazione fino alla scadenza del finanziamento:

31.12.20X3		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	35,33	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		35,33
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
<b>Rilevazione della svalutazione del credito di finanziamento</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		393,65
D) 19) b)	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	393,65	

<b>31.12.20X4</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi</b>			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	21,53	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		21,53
C) IV)	Disponibilità liquide	12,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		12,00
<b>Rimborso della quota capitale</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	600,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		600,00

**ESEMPIO 3 – Finanziamenti attivi con tassi di interesse nominale a scalare predeterminati (clausole di step-up e step-down)**

**Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni predeterminate dei tassi di interesse nominali non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato**

Il 1° gennaio 20X0, la società eroga un finanziamento per €1.000 (capitale) rimborsabile al 31 dicembre 20X4 per lo stesso importo. Il tasso di interesse nominale, espresso come percentuale del capitale, aumenta (o diminuisce) in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato: 2% nel 20X0 (incassi per €20 di interessi nominali nel primo esercizio), 4% nel 20X1 (€40), 6% per cento nel 20X2 (€60), 8% nel 20X3 (€80) e 10% per cento nel 20X4 (€100).

Sebbene non ci sia differenza tra il valore iniziale e l'importo rimborsato a scadenza, occorre comunque utilizzare il metodo dell'interesse effettivo per ripartire gli interessi attivi sulla durata del credito a un tasso di interesse effettivo costante da applicarsi al valore contabile del credito.

In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri fino a scadenza è 5,7757%. Quindi, gli interessi attivi sono riallocati per la durata del credito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. Per ogni esercizio, il costo ammortizzato all'inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 5,7757% e aggiunto al costo ammortizzato. Gli incassi di disponibilità liquide per interessi attivi sono dedotti dall'ammontare che ne deriva.

Si suppone che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia allineato a quello di mercato. La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

<b>Esercizio</b>	<b>Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio</b>	<b>Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo</b>	<b>Flussi finanziari in entrata</b>	<b>Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio</b>
	<b>a</b>	<b>b = a x 5,7757%</b>	<b>c</b>	<b>d = a + b + c</b>
20X0	1.000,00	57,76	(20,00)	1.037,76
20X1	1.037,76	59,94	(40,00)	1.057,70
20X2	1.057,70	61,09	(60,00)	1.058,79
20X3	1.058,79	61,15	(80,00)	1.039,94
20X4	1.039,94	60,06	(1.100,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 5,7757% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000,00:

$$1.000 = 20/(1,057757)^1 + 40/(1,057757)^2 + 60/(1,057757)^3 + 80/(1,057757)^4 + 1.100/(1,057757)^5$$

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

<b>01.01.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione iniziale del finanziamento</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

<b>31.12.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	57,76	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		57,76
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00
<b>31.12.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	59,94	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		59,94
C) IV)	Disponibilità liquide	40,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		40,00
<b>31.12.20X2</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	61,09	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		61,09
C) IV)	Disponibilità liquide	60,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		60,00
<b>31.12.20X3</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	61,15	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		61,15
C) IV)	Disponibilità liquide	80,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		80,00
<b>31.12.20X4</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	60,06	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		60,06
C) IV)	Disponibilità liquide	100,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		100,00

**Rimborso della quota capitale a scadenza**

C) IV) Disponibilità liquide	1.000,00	
B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti		1.000,00

#### ESEMPIO 4 - Finanziamenti attivi a tasso variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato

##### Calcolo del costo ammortizzato quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato

Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio di ogni esercizio più uno *spread* del 2%. Gli interessi attivi sono incassati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X2).

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel corso dell'esercizio.

I tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno sono i seguenti:

Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile
20X0	0,50%	2,00%	2,50%
20X1	0,70%	2,00%	2,70%
20X2	1,20%	2,00%	3,20%

Si suppone che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia allineato a quello di mercato. La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base del tasso di interesse nominale del 2,5% vigente nel 20X0.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	$b = a \times 1,9801\%$	<i>c</i>	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	20,10	(25,00)	1.010,10
20X1	1.010,10	20,00	(25,00)	1.005,10
20X2	1.005,10	19,90	(1.025,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo dell'1,9801% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri che intervengono nel periodo 20X0-20X2 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.015,00:

$$1.015 = 25/(1,019801)^1 + 25/(1,019801)^2 + 1.025/(1,019801)^3$$

Le scritture contabili relative all'operazione nell'esercizio 20X0 sono le seguenti:

<b>01.01.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione iniziale del finanziamento</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	1.015,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00
<b>31.12.20X0</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	20,10	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		20,10
C) IV)	Disponibilità liquide	25,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		25,00

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati nell'esercizio 20X1 sulla base del tasso di interesse nominale del 2,7% vigente nel medesimo esercizio.

<b>Esercizio</b>	<b>Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio</b>	<b>Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo</b>	<b>Flussi finanziari in entrata</b>	<b>Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio</b>
	<b>a</b>	<b>b = a x 2,1784%</b>	<b>c</b>	<b>d = a + b + c</b>
20X0	1.015,00	20,10	(25,00)	1.010,10
20X1	1.010,10	22,00	(27,00)	1.005,10
20X2	1.005,10	21,90	(1.027,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 2,1784% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X1-20X2 al valore contabile netto di €1.010,10 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X0):

$$1.010,10 = 27/(1,021784)^1 + 1.027/(1,021784)^2$$

Gli interessi attivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X1 al nuovo tasso di interesse effettivo del 2,1784% sono pari a €22 (contro €20 prevedibili nel 20X0) e gli interessi nominali incassati sono pari a €27 (contro €25 prevedibili nel 20X0).

Le scritture contabili relative all'operazione nell'esercizio 20X1 sono le seguenti:

<b>31.12.20X1</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	22,00	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		22,00
C) IV)	Disponibilità liquide	27,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		27,00

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati nell'esercizio 20X2 sulla base del tasso di interesse nominale del 3,2% vigente nel medesimo esercizio.

<b>Esercizio</b>	<b>Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio</b>	<b>Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo</b>	<b>Flussi finanziari in entrata</b>	<b>Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio</b>
	<b>a</b>	<b>b = a x 2,6764%</b>	<b>c</b>	<b>d = a + b + c</b>
20X0	1.015,00	20,10	(25,00)	1.010,10
20X1	1.010,10	22,00	(27,00)	1.005,10
20X2	1.005,10	26,90	(1.032,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 2,6764% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X2 al valore contabile netto di €1.005,10 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X1):

$$1.005,10 = 1.032 / (1,026764)^1$$

Gli interessi attivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X2 al nuovo tasso di interesse effettivo del 2,6764% sono pari a €26,9 (contro €21,9 prevedibili nel 20X1) e gli interessi nominali incassati sono pari a €32 (contro €27 prevedibili nel 20X1).

Le scritture contabili relative all'operazione nell'esercizio 20X2 sono le seguenti:

<b>31.12.20X2</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale</b>			
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	26,90	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		26,90
C) IV)	Disponibilità liquide	32,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		32,00

<b>31.12.20X2</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Rimborso della quota capitale a scadenza</b>			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti		1.000,00

## MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

**Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 15.**

1. L'OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 15 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. L'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo dispone che *"l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto"*.

Nella nuova versione dell'OIC 15:

- è stata recepita l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei crediti, a tal fine sono state riportate le definizioni fornite dai principi contabili internazionali IAS-IFRS omologati nell'Unione europea a cui il Codice civile impone di fare riferimento, declinandone gli aspetti applicativi e interpretativi nel corpo del principio, nonché negli esempi illustrativi;
- sono state dettate le regole conseguenti all'introduzione dell'obbligo, previsto per i crediti e i debiti (ma non per i titoli di debito), di tenere conto del *"fattore temporale"* nella valutazione al costo ammortizzato; in particolare da tale previsione discende il procedimento di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall'operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell'attualizzazione producano effetti rilevanti sul bilancio;
- la struttura del principio, coerentemente con la diversa disciplina applicabile, contempla la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese in appositi sotto-paragrafi dei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all'informativa di nota integrativa;
- è stato previsto che quando un credito nasce da uno scambio di beni e servizi, esso rimane iscritto tra i crediti dell'attivo circolante anche se la scadenza è postergata oltre l'anno. Infatti l'art. 2426 n.8 del codice civile prevede che il costo ammortizzato si applica a tutti i crediti senza distinguere la loro origine, pertanto ai fini classificatori è del tutto indifferente se la postergazione della scadenza avvenga inizialmente oppure successivamente;
- è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

2. Nel caso dei crediti valutati al costo ammortizzato, tra le norme derivate dagli IAS-IFRS non sono state incluse le regole di rilevazione iniziale dei crediti al *fair value* previste dallo IAS 39 perché il D.lgs. 139/2015 introduce l'iscrizione al *fair value* solo per gli strumenti derivati. Pertanto, mentre nel sistema IAS/IFRS il costo ammortizzato è un criterio di valutazione, nel codice civile esso costituisce un criterio di rilevazione. Questa asimmetria regolamentare è stata mitigata dalla previsione nell'art. 2426 n.8 del codice civile dell'obbligo di tenere conto del *"fattore temporale"* (ossia determinare il valore attuale) quando i crediti ed i debiti non sono produttivi di interessi ad un tasso di mercato (vedi Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015). A ben vedere, tuttavia, questa diversità tra principi IAS/IFRS e norme codicistiche nella realtà delle imprese industriali e commerciali è più formale che sostanziale. Infatti, il prezzo della transazione è quello che guida l'iscrizione di un credito da valutare al costo ammortizzato sia nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64 IAS 39) che in quello del codice civile. Nel caso di un credito a lungo termine che non produce interessi di mercato, il valore attuale al tasso di mercato determina il valore di iscrizione del credito da valutare al costo ammortizzato, sia nel sistema IAS/IFRS (cfr. AG64 IAS 39) che in quello del codice civile. Questa coincidenza è sostanzialmente dovuta alla circostanza che non è disponibile un mercato attivo al quale fare riferimento per determinare il *fair value* dei crediti commerciali.

3. Il principio fornisce indicazioni sull'applicazione delle norme del Codice civile relative al principio

generale della rilevanza, secondo cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione* (art. 2423, comma 4, c.c.). In particolare, poiché il principio prevede che, generalmente, il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:

- a. ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o
  - b. nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo coloro che decidono di fare uso di queste semplificazioni devono darne notizia in nota integrativa.
4. Il principio, inoltre, fornisce indicazioni sull'applicazione del principio generale di redazione del bilancio che prevede che *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”* (art. 2423-bis, n. 1-bis), c.c.) con riferimento alla differenza iniziale positiva o negativa che in caso di attualizzazione si determina dal confronto tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri. In applicazione di tale norma, la società valuta gli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione, ponendo particolare attenzione alle ragioni sottostanti alla scelta delle parti di concludere un contratto o un'operazione che prevede un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato. Tale analisi può in alcuni casi portare a concludere che tale differenza iniziale non abbia natura di provento od onere finanziario di conto economico. In proposito il principio affronta i casi del finanziamento infruttifero o a tassi inferiori al mercato erogato dalla società controllante alla controllata ed il caso dei finanziamenti concessi ai dipendenti della società a condizioni di particolare favore.
  5. Il principio distingue nettamente, ad evitare ogni possibile dubbio, il processo di attualizzazione da quello di svalutazione dei crediti valutati al costo ammortizzato; la svalutazione attiene alla previsione di mancati flussi di cassa in entrata (normalmente operata dopo l'iscrizione iniziale) e non prevede la ridefinizione del tasso di attualizzazione di quei flussi, che deve restare quello originariamente determinato in sede di rilevazione iniziale. In altri termini, tenere conto del *“valore presumibile di realizzo”* dei crediti dopo la rilevazione iniziale, non implica di ri-considerare il *“fattore temporale”*.
  6. Per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, sono state eliminate le precedenti disposizioni sullo scorporo degli interessi impliciti nel caso di crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, non fruttiferi di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, perché tali disposizioni, che implicavano in taluni casi un processo di attualizzazione, sono ora comprese, sotto diversi presupposti e con diverse modalità applicative, nella nuova metodologia di calcolo del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione.
  7. Il D.lgs. 139/2015 non prevede il costo ammortizzato per le imprese che redigono in bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. In linea con la legge, sono state espunte per queste società le precedenti disposizioni del principio che richiedevano lo scorporo degli interessi impliciti nel caso di crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi.
  8. Nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata e di micro-imprese, l'inclusione tra i risconti attivi dei costi di transazione iniziali risponde a criteri di omogeneità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli aggi e i disaggi sui prestiti obbligazionari disciplinati nell'OIC 19 e a quanto previsto nella nuova versione dell'OIC 24, che non consente più l'iscrizione dei costi di transazione iniziali tra le immobilizzazioni immateriali.
  9. Tenuto conto del livello di novità introdotto dal D.lgs. 139/2015, sono stati forniti diversi esempi illustrativi delle nuove regole di rilevazione e valutazione dei crediti. Ancorché tali esempi non costituiscono parte integrante del principio, il loro obiettivo è quello di individuare nella pratica le tecniche da utilizzare per l'applicazione della nuova disciplina.

10. In merito alle disposizioni transitorie di prima applicazione, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs. 139/2015, gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati prospetticamente e quindi le nuove norme applicate ai crediti iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione. Nel caso in cui l'impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i crediti iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.
11. A regime, la facoltà di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato è stata consentita anche: a) alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese che decidano di optare per il criterio del costo ammortizzato allo scopo di non imporre oneri eccessivi; e b) alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o alle micro-imprese che diventino società che devono redigere il bilancio in forma ordinaria perché tale fattispecie è assimilabile a quella disciplinata dalle norme transitorie del D.lgs. 139/2015.
12. Per quanto concerne le decisioni assunte in materia di cancellazione dei crediti, gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente – nei suoi tratti fondamentali – con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e IFRS for SMEs), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.

Nell'OIC 15 del giugno 2014 si è superata l'impostazione del precedente OIC 15, che consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. L'eliminazione dell'opzione contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile.

Rispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39 e dall'IFRS for SMEs, fermo restando il sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito), vale la pena osservare che il nuovo principio contabile nazionale prevede delle importanti semplificazioni. In primo luogo, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici. Il presupposto di questa scelta sta nel fatto che si ritiene, al fine di fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, di dover privilegiare l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un'ottica di semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile *ad hoc* per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l'ulteriore elemento del trasferimento del "controllo" sul credito ceduto al

cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del coinvolgimento residuo (*continuing involvement*).

In termini sostanziali, l'obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l'obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.

Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l'esposizione all'azione di regresso per l'eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l'importo che, ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", si ritiene probabile si dovrà rifondere.

### **Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022**

13. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.

14. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione. Pertanto, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:

*«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;*

Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha integrato il paragrafo 28 del presente principio specificando che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti".

### **Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 19 aprile 2023**

15. Al fine di evitare incoerenze tra le disposizioni dell'OIC 34 "Ricavi" e quelle degli altri principi contabili, l'OIC ha emendato il paragrafo 29 dell'OIC 15 "Crediti".

### **Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 18 marzo 2024**

16. Successivamente alla pubblicazione dell'OIC 34 "Ricavi", è stata segnalata una possibile incoerenza tra diversi principi contabili che disciplinano la contabilizzazione degli sconti. È stato osservato che, mentre l'OIC 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (OIC 12, OIC 15 e OIC 19) distinguono tra sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario).

Pertanto, è stato richiesto un intervento volto a chiarire se l'utilizzo della parola "sconto" contenuta nell'OIC 34 vada riferita agli sconti commerciali oppure anche a quelli finanziari.

Al riguardo si osserva che l'articolo 2425-bis, comma 1, del Codice Civile prevede che "I ricavi e i

*proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi (...)*”, senza distinguere tra sconti di natura commerciale e sconti di natura finanziaria, bensì inquadrando temporalmente l’istituto dello sconto solo al momento della rilevazione del ricavo.

Coerentemente l’OIC 34 stabilisce che tali sconti siano rilevati in riduzione dei ricavi. Il problema interpretativo è sorto con l’utilizzo della parola “sconto” anche nell’OIC 15.

Si osserva che con il termine “sconto” l’OIC 15 si riferisce agli effetti economici conseguenti a variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio (come ad esempio l’incasso anticipato rispetto alle scadenze contrattuali). Questi assumono, ai sensi dell’OIC 15, natura finanziaria e sono contabilizzati come oneri o proventi finanziari. Per evitare il rischio di errate interpretazioni dei principi contabili, è opportuno che la parola sconto sia utilizzata solo nel principio contabile di rilevazione dei ricavi e non anche in altri principi che trattano di variazioni di flussi di cassa.

Pertanto, sono stati riformulati i paragrafi 54 e 57 dell’OIC 15 in conseguenza dell’eliminazione dei riferimenti alla parola “sconto”. Resta ferma la disciplina contabile degli effetti economici prodotti dalle variazioni dei flussi di cassa successive all’iscrizione del credito e pertanto la modifica assume dunque carattere editoriale e non sostanziale ma è volta ad evitare che possano generarsi dubbi interpretativi. La parola “sconto” è utilizzata anche nei principi contabili OIC 12 e OIC 19, quindi, per coerenza, sono stati riformulati i paragrafi 49, 92, 94 e 98 dell’OIC 12 e i paragrafi 66 e 72 dell’OIC 19.

L’emendamento è inoltre l’occasione per inserire nel principio contabile OIC 15 un esempio per illustrare il trattamento contabile dell’incasso anticipato di un credito nel caso in cui la società venditrice non applichi il criterio del costo ammortizzato. Non è stato necessario introdurre un esempio per le società che applicano il costo ammortizzato in quanto è già presente nell’OIC 15.